



Comitato scientifico:

Simone **ALECCI** (Magistrato) - Elisabetta **BERTACCHINI** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro **BOVE** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe **BUFFONE** (Magistrato addetto alla direzione generale della giustizia civile presso il Ministero della Giustizia) - Tiziana **CARADONIO** (Magistrato) - Costanzo Mario **CEA** (Magistrato, già Presidente di sezione) - Paolo **CENDON** (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco **CESARI** (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina **CHIARAVALLOTTI** (Presidente di Tribunale) - Bona **CIACCIA** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo **CIRCELLI** (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio **CORASANITI** (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella **DELIA** (Magistrato) - Lorenzo **DELLI PRISCOLI** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Paolo **DI MARZIO** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Francesco **ELEFANTE** (Magistrato T.A.R.) - Annamaria **FASANO** (Consigliere di Stato) - Cosimo **FERRI** (Magistrato, già Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco **FIMMANO'** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio **FORGILLO** (Presidente di Tribunale) - Andrea **GIORDANO** (Magistrato della Corte dei Conti) - Mariacarla **GIORGETTI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi **IANNI** (Magistrato) - Francesco **LUPIA** (Magistrato) - Giuseppe **MARSEGLIA** (Magistrato) - Roberto **MARTINO** (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca **PROIETTI** (Magistrato) - Serafino **RUSCICA** (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero **SANDULLI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano **SCHIRO'** (Presidente del Tribunale Superiore delle Acque pubbliche) - Bruno **SPAGNA MUSSO** (già Consigliere di Cassazione ed assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo **SPAZIANI** (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella **STILO** (Magistrato, Presidente di sezione) - Antonio **URICCHIO** (Professore ordinario di diritto tributario, già Magnifico Rettore, Presidente Anvur) - Antonio **VALITUTTI** (Presidente di Sezione presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio **ZACCARIA** (Professore ordinario di diritto privato, già componente laico C.S.M.).

Ragionevole durata del processo: sconsigliato l'esercizio di attività istruttorie che non risultino decisive

Va confermata la regola, costituzionalizzata ed immanente nel processo, della sua [ragionevole durata](#) sconsiglia l'esercizio di attività istruttorie che nel quadro probatorio complessivo non risultino decisive.

NDR: in tal senso Cass. n. 878 del 16/1/2013.

Tribunale di Roma, sentenza del 25.1.2022

...omissis...

La ricorrente *omissis* ha dedotto di avere invece svolto, a partire dal 2006, le superiori mansioni proprie dell'Area 2, par. 193 (Specializzato tecnico amministrativo) *omissis*.

A riguardo il giudicante deve rilevare subito che non è dato comprendere come le attività concretamente svolte dalla sig.ra *omissis*, peraltro, contrariamente all'opinione della resistente,

descritte in modo sin troppo minuzioso in ricorso, avrebbero potuto essere diverse da quelle del Se. in cui era pacificamente inserita. In ogni caso, afferma ancora la società, nulla di ciò che stato dedotto in ricorso dimostrerebbe che la rendicontazione per il Dipartimento Mobilità e Trasporti consistesse in qualcosa di diverso e più significativo rispetto alla predisposizione delle bozze delle rendicontazioni dei servizi di navetta aziendale, raccogliendo e organizzando i documenti forniti dalle società beneficiarie del cofinanziamento; ovvero, quantomeno dal gennaio 2019, dalla cura e raccolta dei documenti per il supporto amministrativo *omissis*. Attività queste che sarebbero state svolte dalla ricorrente, conformemente alle direttive e secondo le puntuali indicazioni fornitele dal referente *omissis* e/o dal responsabile *omissis*, che provvedevano altresì a visionare e verificare le bozze stesse.

Nello stesso modo, quanto allo svolgimento delle attività connesse alla cura del mobility management delle varie aziende, per il datore di lavoro sarebbe evidente dalla stessa descrizione del ricorso che queste consistevano in prevalenza nella gestione dell'archivio dei piani, dei dati e in generale della documentazione trasmessa dai mobility manager. E quindi in attività prettamente di archiviazione dati, non richiedenti certo notevole professionalità o complessità nello svolgimento e non involgenti alcun tipo di responsabilità. Nè potrebbe essere decisiva nell'indagine la dedotta attività relativa alla gestione e controllo dell'erogazione degli incentivi Metrebus dedicati alle aziende con mobility manager, anche perchè si sarebbe trattato, in prevalenza, della gestione dell'archivio dati per la procedura di validazione degli incentivi metrebus rilasciati da AA ai fini dell'erogazione e per la rendicontazione al dipartimento mobilità e trasporti.

Mentre, quanto, la raccolta delle istanze presentate dai mobility manager e la partecipazione ai tavoli di lavoro presso la XX, risulterebbe pressochè impossibile comprenderne la rilevanza visto che per tale attività, la ricorrente si sarebbe limitata a descrivere solamente il suo ruolo nella organizzazione dei tavoli di lavoro, senza dire nulla quanto alla raccolta delle istanze presentate dai mobility manager, mancando secondo XX completamente al riguardo una descrizione puntuale in ricorso dei compiti dalla stessa svolti.

Sarebbe inoltre del tutto normale la partecipazione della ricorrente ai tavoli di lavoro organizzati presso la sede di XX, dato che accompagnava sempre uno dei propri referenti.

Anche voler ritenere che la ricorrente vi intervenisse anche con propri personali interventi, le conclusioni non potrebbero essere diverse perchè si tratterebbe, comunque, di attività di supporto e segreteria per tali incontri oltre che per le altre iniziative e attività convegnistiche organizzate dalla U.O. di appartenenza.

Insomma il ricorso sarebbe carente di allegazioni idonee a dimostrarne il fondamento, risolvendosi, per lo più, in allegazioni generiche e imprecise anche quanto ai rapporti con i mobility manager, rendendo così impossibile comprendere quali sarebbero gli spazi di autonomia gestionale della sig.ra *omissis* nel rapporto con i mobility manager, Inoltre, la circostanza che la stessa lavoratrice, prima di dare riscontro alle richieste pervenute, ne informava i suoi referenti ai quali espressamente richiedeva precise e concrete istruzioni sarebbe provata per tabulas, come emergerebbe dal contenuto di alcune mail prodotte dalla convenuta (doc. 7 XX):- *omissis*.

Insomma, sarebbe evidente che alla ricorrente all'interno dell'azienda è sempre stato affidato un compito almeno prevalentemente operativo, stante i compiti affidati dal contenuto meramente tecnico e di supporto per i propri referenti, non potendo la stessa procedere in autonomia - se non nelle semplici attività sistemiche e di routine ma sempre e comunque nei limiti delle indicazioni dettate dai referenti -, non potendo, ad esempio, curare i rapporti con i mobility manager a sua discrezione ma essendo ogni volta tenuta a riferire e confrontarsi sempre con i propri diretti superiori i quali provvedevano a fornirle puntuali e concrete istruzioni sul da farsi e controllavano l'operato dalla stessa svolto.

Comunque la lavoratrice non avrebbe assunto alcuna responsabilità al riguardo.

Tali mansioni, ruolo e incarichi la ricorrente avrebbe continuato a svolgere anche a seguito della confluenza dell'attività di mobilità sostenibile nell'Area Pianificazione strategica della mobilità (febbraio 2009).In particolare ricoprendo un ruolo di supporto operativo per il proprio referente, Ing. *omissis*, e per il proprio responsabile, Ing. *omissis*, nell'attività di mobility management aziendale e nell'attività inerente il *omissis* capitolino della mobilità elettrica e gestendo i data base,

collezionando e archiviando la corrispondenza, predisponendo bozze della documentazione da inviare al dipartimento della mobilità.

Alla fine, da questa difesa, emerge una sostanziale conferma delle mansioni amministrative illustrate in ricorso nonostante il non persuasivo tentativo di sminuirne la portata, specie in punto iniziativa e responsabilità.

Nelle sue note autorizzate la convenuta ha affermato ancora che: Nella specie, dalla scarna prospettazione della ricorrente, non è dato evincere in alcun modo i caratteri propri del profilo di specialista tecnico-amministrativo (par. 193 dell'area operativa amministrazione e servizi), con particolare riferimento all'esecuzione di "compiti di notevole contenuto professionale" nonché al possesso di "adeguate competenze tecniche e/o amministrative", che la disciplina pattizia esige in capo ai lavoratori appartenenti a questo profilo; non è stato evidenziato in alcun modo in quali termini e per quali ragioni l'attività svolta sia da ricomprendere tra le previsioni contrattuali relative allo specialista tecnico-amministrativo (par. 193 dell'area operativa amministrazione e servizi)".

Tale opinione non può essere condivisa.

Dagli atti risulta in modo ragionevolmente certo che la dott.ssa *omissis* ha sempre svolto e svolge tuttora un'attività esclusivamente di tipo amministrativo: ciò nonostante la stessa è attualmente inquadrata nel parametro 151 dell'Area Operatori (Area IV).

Il CCNL Autoferrotranvieri applicato dalla resistente divide il personale in diverse Aree a seconda – ovviamente delle mansioni svolte dal personale appartenente.

Nell'area IV (Area servizi ausiliari per la mobilità) ove è collocata la ricorrente sono sostanzialmente ricompresi – al di là del diverso livello posseduto - quei dipendenti che svolgono attività "pratiche" e/o ispettive dirette sul campo.

Al contrario, nell'area II (Area amministrazione e servizi) sono collocati quei dipendenti che, al pari della dott.ssa *omissis* e sempre a seconda del diverso livello posseduto, svolgono attività inerenti l'amministrazione della Società.

Ne consegue che la ricorrente oltre ad essere inserite in un'Area che non appare confacente alle sue mansioni (la IV in luogo della II) si vede anche assegnato un parametro (il 151) che è comunque inferiore e non adeguato alla portata delle mansioni svolte..

Ciò è confermato dal fatto che le stesse Organizzazioni sindacali si sono mosse negli ultimi anni al fine di superare la disparità di trattamento per i dipendenti della XX inquadrati nelle diverse Aree. Infatti, le retribuzioni dei dipendenti inquadrati nell'Area IV sono inferiori a quelle dei dipendenti appartenenti all'Area II. In ragione di ciò, sono stati siglati due Accordi, uno il 3 luglio 2020 e uno il 13 luglio 2020 ove, in buona sostanza, le parti hanno previsto la necessità di "convertire l'inquadramento contrattuale che tenga conto dell'attività svolta e della figura professionale rivestita".

Viene in tal modo espressamente riconosciuta l'inadeguatezza e insufficienza anche dell'attuale inquadramento della ricorrente.

Tali accordi sono stati allegati alle note autorizzate della sig.ra *omissis*.

Nemmeno risultano condivisibili le considerazioni della resistente che, senza poter sollevare alcuna contestazione realmente specifica quanto alla fin troppo analitica descrizione delle attività contenuta in ricorso, e alla allegata documentazione che ne conferma la veridicità, afferma che, nonostante ciò, si sarebbe trattato di mansioni di natura prettamente operativa e che non sarebbero stati adeguatamente allegati e dimostrati i requisiti richiesti dalla disciplina pattizia.

Sul punto, si ricorda infatti come all'Area IV con parametro 151 (Operatore qualificato della mobilità) appartengano i lavoratori: "che, in possesso di conoscenze tecniche e/o gestionali, tali da assicurare un'autonomia operativa nell'ambito delle direttive ricevute, svolgono compiti anche ispettivi. Svolgono, inoltre, le seguenti attività che, in relazione all'organizzazione dell'impresa, potranno essere anche accessorie a quelle considerate principali a livello di singola impresa e fra loro complementari: - attività di cui ai commi 132 e 133 dell'art. 17 L. 127/97; - competenze a disporre la rimozione forzata dei veicoli (...) nonché all'effettuazione di tutte le attività connesse; - vendita di titoli di sosta, di trasporto ed integrati; - informazioni al pubblico; - funzioni di concetto svolte con margini di autonomia, richiedenti la conoscenza di specifiche procedure amministrative

e/o tecniche anche complesse; - altre attività di contenuto equivalente a quelle di cui sopra anche se non espressamente indicate.

Nell'area IV dovrebbero essere ricompresi quindi solo i dipendenti con mansioni "operative" e ciò stante la declaratoria citata che ben ne evidenzia la portata.

Invece, nell'Area II con parametro 193 (Specializzato Tecnico/Amministrativo) sono elencati i lavoratori: "che, in possesso di adeguate competenze tecniche e/o amministrative svolgono, con autonomia operativa e in via continuativa compiti di notevole contenuto professionale nell'ambito di direttive di massima".

Come si è visto la convenuta sostiene che la dott.ssa *omissis* sarebbe correttamente inquadrata in quanto svolgente compiti di natura operativa, senza alcuna autonomia atteso il coordinamento con i suoi diretti superiori.

Tuttavia, la stessa declaratoria indica che l'attività del soggetto inquadrato nel parametro 193 debba essere svolta nell'ambito di direttive ricevute.

Quindi, l'eccezione si rivela un vero boomerang e non evidenzia affatto che la dott.ssa *omissis* non abbia diritto al parametro 193. Al contrario, tale eccezione rafforza quanto sostenuto dalla ricorrente la quale ha correttamente rappresentato – anche dando evidenza del coordinamento con i suoi superiori – le attività prestate (e in tal senso si vedano le email del 10.10.2019 e del 4.12.2019 considerate nella comparsa di costituzione indicative di una mancanza di autonomia).

La verità è che le mansioni analiticamente descritte in ricorso con il conforto di documentazione probante attestano in modo evidente l'insufficienza dell'attuale inquadramento sotto ogni profilo.

E ciò, in ogni caso, in ragione dello svolgimento da parte della sig.ra Ro. di mansioni rientranti nella qualifica di Specializzato Tecnico/Amministrativo, attesa la natura amministrativa e non operativa dei compiti assegnati in autonomia pur se con coordinazione del superiore gerarchico che ovviamente poteva darle direttive, con l'esperienza e professionalità discendenti anche dal lungo periodo di tempo in cui tali attività sono state svolte.

Né può rilevare la presunta mancanza di prova di altri requisiti previsti dalla normativa contrattuale. La Suprema Corte ha infatti recentemente affermato e ribadito che: "L'assegnazione a mansioni diverse da quelle di assunzione determina il diritto del lavoratore all'inquadramento superiore di cui all' art. 2103 c.c. anche quando le prime siano solo prevalenti rispetto agli altri compiti affidatigli, non richiedendo la predetta norma lo svolgimento di tutte le mansioni proprie della qualifica superiore, ma solo che i compiti affidati al lavoratore siano superiori a quelli della categoria in cui è inquadrato (Cass. n.25673 del 11.10.2019).

In altre parole, ciò che rileva è solo il fatto che dagli atti risulta chiaramente che i compiti svolti dalla ricorrente sono propri di una professionalità superiore a quella propria del livello in cui è stata formalmente inquadrata.

Ai fini di cui all'art. 2103 c.c. appaiono poi irrilevanti rispetto alle già ampiamente descritte attività svolte con continuità sin dal 2006, le ulteriori e connesse contestazioni sollevate dalla convenuta per la quale la sig.ra Ro. avrebbe irrualmente richiesto oggi l'inquadramento in un profilo professionale non previsto nell'area di appartenenza ("Servizi ausiliari per la mobilità") ma incluso nella diversa area operativa "Amministrazione e servizi".

In ordine poi alla prescrizione è noto che, secondo l'orientamento prevalente, si applica la prescrizione decennale rispetto al diritto al superiore inquadramento e quella quinquennale rispetto alle differenze retributive (per tutte: Cass. n. 7116/2005 e, più di recente, Cass. 21645/2016).

Ora, nel caso di specie, considerando l'assoluta genericità e inidoneità ai fini interruttivi della lettera inviata dai difensori della ricorrente il 30 maggio 2018 (che non indica in alcun modo il livello ed il parametro richiesto) deve ritenersi che il primo idoneo atto interruttivo della prescrizione sia costituito dalla notifica del ricorso avvenuta il 28 maggio del 2019: è pertanto possibile riconoscere alla ricorrente il diritto all'inquadramento richiesto solo a partire dal 28.5.2009.

E' poi certamente fondata l'eccezione di prescrizione quinquennale con riferimento alle differenze retributive con la conseguenza che sono prescritti i crediti maturati sino al 28.5.2014.

Per questa ragione il giudice ha autorizzato il deposito di note contabili, nei limiti appunto della prescrizione quinquennale.

In ordine al quantum si ritengono corretti i conteggi depositati dalla convenuta la quale ha giustamente effettuato il calcolo sino alla data di notifica del ricorso introduttivo secondo i principi generali non potendo certo la quantificazione estendersi ad un periodo successivo.

Correttamente la resistente ha dovuto innanzitutto decurtare dalla somma totale richiesta dalla ricorrente, pari a € 58.682,53, gli importi riferibili agli anni 2019 (nello specifico da giugno a dicembre 2019, pari a € 4.661,31), 2020 (€ 7.762,36) e 2021 (€ 8.463,33); in tal modo la somma totale richiesta dalla ricorrente a titolo di differenze retributive ammonterebbe a € 37.795,53. Detta somma, come analogamente evidenziato dalla resistente, non è però corretta, in quanto: 1) tra gli elementi della retribuzione riferibile al par. 193 parte ricorrente erroneamente applica e calcola una voce "ERA 1" che è propria di un accordo di secondo livello di AA S.p.a., non applicato né applicabile in XX, e quindi non percepito dai dipendenti di quest'ultima; il valore della voce in esame ammonta a € 477,55 / mese; non sono state conteggiate le voci, invece percepite, come da accordo di secondo livello, quali ER., indennità mensile e indennità base mensile (all'incirca pari a € 420 / mese); l'importo per il calcolo della retribuzione riferito alla voce "CAU" è maggiorato rispetto a quanto previsto dal C.C.N.L. applicabile (€ 30,28 invece di € 22,31); nei conteggi della ricorrente è stato inserito un importo relativo alle ferie non godute errato in quanto le ferie non vengono pagate in costanza del rapporto di lavoro ma solo al momento della cessazione.

Di contro, la ricorrente non ha considerato alcune indennità che effettivamente ha già percepito quale parametro 151, incluse invece correttamente da XX nei conteggi depositati: indennità consumo pasti (che la ricorrente già percepiva);- indennità prolungamento orario;- performance IV area (1° semestre e 2° semestre di ogni anno) - lavoro straordinario;- premio di risultato.

Da quanto evidenziato risulta come la ricorrente abbia di conseguenza dichiarato di aver percepito una somma minore rispetto a quella effettivamente percepita (come parametro 151), con l'effetto di aver provocato un incremento delle differenze retributive richieste.

Analoghe considerazioni devono valere quanto al calcolo del t.f.r., anch'esso inesatto, avendo la ricorrente preso come base di calcolo le retribuzioni annue, in modo errato:

al fine di procedere ad un confronto omogeneo tra i conteggi che tenga conto solo del periodo 28.05.2014 - 28.05.2019, dal t.f.r. risultante dai conteggi della ricorrente pari a € 18.146,94, occorre decurtare il t.f.r. riferibile agli anni 2021, 2020 e parte del 2019 (da giugno a dicembre), come si è fatto sopra per tutte le altre voci della retribuzione. Solo in tal modo si può procedere a una giusta e ponderata verifica.

Inoltre si evidenzia come la ricorrente, nei propri calcoli, erroneamente sottragga alla somma totale già rivalutata di € 18.146,94 (che, come detto, dovrebbe innanzitutto essere decurtata degli importi riferiti agli anni sopra citati), l'importo di € 9.940,99, ripreso dai conteggi redatti dalla XX quale totale t.f.r. accantonato ma non rivalutato; la ricorrente - nella predisposizione dei propri conteggi - avrebbe dovuto invece procedere a sottrarre la somma di € 9.914,52 quale totale t.f.r. accantonato e rivalutato. Insomma la ricorrente ha erroneamente effettuato una sottrazione tra importi non aventi le stesse caratteristiche, in quanto uno già oggetto di rivalutazione, l'altro invece no.

Per tutte queste ragioni appare ben più attendibile il conteggio depositato dalla convenuta, dalla quale risulta che le differenze delle voci retributive ammontano a € 31.101,35 e la differenza riferibile al t.f.r. a € 1.940,65, per un totale di € 33.042,00.

La stessa difesa della ricorrente ha aderito alla fine a questi conteggi, riservandosi di far valere la pretesa alle differenze retributive per il periodo successivo alla notifica del ricorso in separata sede (v. verbale d'udienza).

E' del tutto ovvio infatti che dal superiore inquadramento riconosciuto alla ricorrente deriva per legge anche l'obbligo per il datore di lavoro di adeguare il trattamento economico anche per il periodo successivo a quello oggetto di questo giudizio.

In conclusione, il ricorso merita, in questi limiti, accoglimento.

Dovendosi ricordare che "La regola, costituzionalizzata ed immanente nel processo, della sua ragionevole durata sconsiglia l'esercizio di attività istruttorie che nel quadro probatorio complessivo non risultino decisive" (cfr. Cass. n. 878 del 16/1/2013).

Le spese devono essere integralmente compensate, considerando la complessità della vicenda e l'esistenza di orientamenti difformi in giurisprudenza relativamente alle questioni trattate.

PQM

Definitivamente pronunciando: dichiara il diritto della ricorrente ad essere inquadrata dal 28.5.2009 nella qualifica nell'Area II – par. 193 del CCNL Autoferrotranvieri, e, per l'effetto, condanna XX SRL al pagamento in suo favore e nei limiti della prescrizione quinquennale, delle differenze retributive tra il trattamento complessivamente spettante in applicazione del predetto inquadramento contrattuale ed il minor trattamento dalla sig.ra *omissis* percepito, e quindi della complessiva somma di € 33.042,00 (calcolo effettuato sino alla notifica del ricorso), oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali come per legge; compensa integralmente tra le parti le spese processuali.

COORDINATORE Redazionale: Giulio SPINA

Comitato REDAZIONALE INTERNAZIONALE:

Giovanni Alessi, **New York City** (United States of America)
Daria Filippelli, **London** (United Kingdom)
Wylia Parente, **Amsterdam** (Nederland)

Comitato REDAZIONALE NAZIONALE:

Jacopo Maria Abruzzo (**Cosenza**), Danilo Aloe (**Cosenza**), Arcangelo Giuseppe Annunziata (**Bari**), Valentino Aventaggiato (**Lecce**), Paolo Baiocchetti (**L'Aquila**), Elena Bassoli (**Genova**), Eleonora Benin (**Bolzano**), Miriana Bosco (**Bari**), Massimo Brunialti (**Bari**), Elena Bruno (**Napoli**), Triestina Bruno (**Cosenza**), Emma Cappuccio (**Napoli**), Flavio Cassandro (**Roma**), Alessandra Carafa (**L'Aquila**), Silvia Cardarelli (**Avezzano**), Carmen Carlucci (**Taranto**), Laura Carosio (**Genova**), Giovanni M. Casamento (**Roma**), Gianluca Cascella (**Napoli**), Giovanni Cicchitelli (**Cosenza**), Giulia Civiero (**Treviso**), Francesca Colelli (**Roma**), Valeria Conti (**Bergamo**), Cristina Contuzzi (**Matera**), Raffaella Corona (**Roma**), Mariantonietta Crocitto (**Bari**), Paolo F. Cuzzola (**Reggio Calabria**), Giovanni D'Ambrosio (**Napoli**), Ines De Caria (**Vibo Valentia**), Shana Del Latte (**Bari**), Francesco De Leo (**Lecce**), Maria De Pasquale (**Catanzaro**), Anna Del Giudice (**Roma**), Fabrizio Giuseppe Del Rosso (**Bari**), Domenico De Rito (**Roma**), Giovanni De Sanctis (**L'Aquila**), Silvia Di Iorio (**Pescara**), Iliaria Di Punzio (**Viterbo**), Anna Di Stefano (**Reggio Calabria**), Pietro Elia (**Lecce**), Eremita Anna Rosa (**Lecce**), Chiara Fabiani (**Milano**), Addy Ferro (**Roma**), Bruno Fiammella (**Reggio Calabria**), Anna Fittante (**Roma**), Silvia Foadelli (**Bergamo**), Michele Filippelli (**Cosenza**), Elisa Ghizzi (**Verona**), Tiziana Giudice (**Catania**), Valentina Guzzabocca (**Monza**), Maria Elena Iafolla (**Genova**), Daphne Iannelli (**Vibo Valentia**), Daniele Imbò (**Lecce**), Francesca Imposimato (**Bologna**), Corinne Isoni (**Olbia**), Domenica Leone (**Taranto**), Giuseppe Lisella (**Benevento**), Francesca Locatelli (**Bergamo**), Gianluca Ludovici (**Rieti**), Salvatore Magra (**Catania**), Chiara Medinelli (**Genova**), Paolo M. Storani (**Macerata**), Maximilian Mairov (**Milano**), Damiano Marinelli (**Perugia**), Giuseppe Marino (**Milano**), Rossella Marzullo (**Cosenza**), Stefano Mazzotta (**Roma**), Marco Mecacci (**Firenze**), Alessandra Mei (**Roma**), Giuseppe Donato Nuzzo (**Lecce**), Emanuela Palamà (**Lecce**), Andrea Panzera (**Lecce**), Michele Papalia (**Reggio Calabria**), Enrico Paratore (**Palmi**), Filippo Pistone (**Milano**), Giorgio G. Poli (**Bari**), Andrea Pontecorvo (**Roma**), Giovanni Porcelli (**Bologna**), Carmen Posillipo (**Caserta**), Manuela Rinaldi (**Avezzano**), Antonio Romano (**Matera**), Paolo Russo (**Firenze**), Elena Salemi (**Siracusa**), Diana Salonia (**Siracusa**), Rosangela Santosuosso (**Alessandria**), Jacopo Savi (**Milano**), Pierpaolo Schiattone (**Lecce**), Marco Scialdone (**Roma**), Camilla Serraiotto (**Trieste**), Valentina Siclari (**Reggio Calabria**), Annalisa Spedicato (**Lecce**), Rocchina Staiano (**Salerno**), Emanuele Taddeolini Marangoni (**Brescia**), Luca Tantalò (**Roma**), Marco Tavernese (**Roma**), Ida Tentorio (**Bergamo**), Fabrizio Testa (**Saluzzo**), Paola Todini (**Roma**), Fabrizio Tommasi (**Lecce**), Mauro Tosoni (**Lecco**), Salvatore Trigilia (**Roma**), Annunziata Maria Tropeano (**Vibo Valentia**), Elisabetta Vitone (**Campobasso**), Nicolò Vittoria (**Milano**), Luisa Maria Vivacqua (**Milano**), Alessandro Volpe (**Roma**), Luca Volpe (**Roma**), Giulio Zanardi (**Pavia**).

SEGRETERIA del Comitato Scientifico: Valeria VASAPOLLO



Distribuzione commerciale: **Edizioni DuePuntoZero**

